

Informazioni e/o chiarimenti di gara aggiornati al 28/06/2018

**Oggetto: Lavori di installazione gruppo frigo LACC – Sito di Casaccia.
ID C0329L18 - CIG 74945412E2 – CUP D82G18000040005**

Con riferimento alla gara in oggetto, si comunicano i seguenti chiarimenti:

CHIARIMENTO n. 1

Il comma 1 dell'art. 9 del Disciplinare deve intendersi correttamente sostituito con quanto sotto:

"Art. 9 – GARANZIE RICHIESTE

Garanzia provvisoria

1. *I concorrenti sono tenuti a presentare una garanzia provvisoria che dovrà essere pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto (IVA esclusa), ovvero pari ad Euro 2.943,52 e dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 può essere così ridotto:*

a. *Per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 l'importo della garanzia ammonta ad Euro 1.471,76;*

b. *Per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 l'importo della garanzia ammonta ad Euro 1.177,41".*

Rimangono invariati tutti gli altri termini e condizioni previsti nel Disciplinare.

QUESITO n. 2

La Specifica Tecnica al paragrafo 3.1 richiede una configurazione di n.3+3 compressori ermetici per il gruppo refrigeratore da 365KW.

Trattandosi di una richiesta non standardizzata a tutt'oggi non abbiamo individuato alcun costruttore che realizzi tale configurazione, si chiedeva una deroga su tale configurazione, offrendo un gruppo refrigeratore con le stesse caratteristiche ma con una configurazione di 2+2 compressori.

CHIARIMENTO n. 2

Come indicato al paragrafo 3.1 della Specifica Tecnica, si precisa che il valore di 365 kW è il valore minimo richiesto per la potenza frigorifera del gruppo (valore di progetto minimo) e che la configurazione di n.3+3 compressori è un requisito inderogabile. Ciò premesso, può essere proposto un gruppo con potenza frigorifera superiore a 365 kW (es: 380 kW o similari).



QUESITO n. 3

Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento che Il sopralluogo obbligatorio descritto all'Art. 17 del disciplinare di gara possa essere effettuato da un nostro tecnico Esterno laureato in ingegneria, non alle dipendenze della società, ma munito di delega.

CHIARIMENTO n. 3

Si dà risposta negativa, infatti secondo quanto previsto dal Disciplinare all'art. 17 comma 4, il sopralluogo (OBBLIGATORIO) "potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare/legale rappresentante e/o dal direttore tecnico dell'impresa concorrente munito del certificato della Camera di Commercio da cui risultino le suddette cariche unitamente ad un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, o da soggetti delegati ad effettuare tale adempimento, purché dipendenti della concorrente. In tal caso il dipendente delegato dovrà produrre la delega in originale rilasciata dal titolare/legale rappresentante della concorrente".

Il Responsabile
del procedimento in fase di affidamento


Avv. Mirko NESI